

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Giovanni MAURO)

Roma, 18 giugno 2014

Parere sull'atto comunitario n. 36:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM(2014) 265)

(Parere alla 9^a Commissione)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che:

- la proposta stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'UE, e introduce una nuova e più completa definizione di questo attrezzo da pesca, in modo da colmare eventuali lacune normative;

- la pesca con reti da posta derivanti è tradizionalmente praticata con reti aventi lunghezza limitata e apertura di maglia contenuta, per catturare varie specie pelagiche di piccole e medie dimensioni presenti perlopiù nelle zone costiere o in transito attraverso di esse. Problemi rilevanti si sono verificati a partire dalla fine degli anni Settanta, quando si sono cominciate a usare reti a maglie più larghe e lunghe varie decine di chilometri, che hanno prodotto un aumento significativo dei tassi di mortalità accidentale di specie protette, tra le quali cetacei, tartarughe marine e squali;

- a partire dall'inizio degli anni Novanta, anche a seguito di una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite a favore di una moratoria della pesca d'altura praticata con grandi reti da posta, l'UE ha elaborato una normativa su questo tipo di pesca, in base alla quale la detenzione a bordo e l'uso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore ai 2,5 chilometri sono vietati nell'UE dal giugno 1992 (fatta eccezione per il Mar Baltico, i Belt e l'Øresund, nei quali dal 2008 è scattato il divieto di tenere a bordo qualunque rete da posta). Dal 2002 è vietato l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla dimensione, per la cattura delle specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 (tonnidi, pesci castagna, marlin, pesci vela, pesci spada, squali, cefalopodi, tra le altre). È inoltre vietato lo sbarco di esemplari delle suddette specie catturati con reti da posta derivanti;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

- la Commissione rileva tuttavia come il quadro legislativo dell'UE in materia di reti da posta derivanti presenti diverse carenze, che rendono le norme vigenti facilmente eludibili. La mancanza di norme unionali sulle caratteristiche degli attrezzi e sul loro uso, da un lato, e la possibilità di tenere a bordo altri attrezzi da pesca dall'altro, hanno consentito ai pescatori di utilizzare illegalmente reti da posta derivanti per catturare specie di cui è vietata la pesca con tali reti, dichiarando di aver utilizzato un altro tipo di attrezzo;

valutato che:

- la Commissione europea, nella valutazione di impatto che accompagna la proposta legislativa ha deciso di far prevalere il principio precauzionale *“per le attività di pesca che potrebbero comportare un rischio elevato di catture accidentali di specie rigorosamente protette e sulle quali gli Stati membri non esercitano un controllo o esercitano un controllo insufficiente”*. Così optando, di conseguenza, per il divieto assoluto della pesca con reti da posta derivanti;

- l'opzione prescelta dalla Commissione comporta ripercussioni socioeconomiche per i pescatori interessati dal divieto, *“che tuttavia saranno in parte compensate dall'esercizio di altri tipi di pesca già autorizzati e, se del caso, da misure finanziarie di accompagnamento a sostegno del necessario processo di adeguamento (passaggio ad altri metodi di pesca, diversificazione dell'attività, cessazione progressiva)”*;

- la proposta consta di sei articoli e di particolare rilievo sono l'articolo 2, che introduce una definizione più dettagliata e precisa di *“rete da posta derivante”*, ossia *“una rete costituita da una o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata”*, e l'articolo 3, che introduce il divieto assoluto di catturare risorse biologiche marine con reti da posta derivanti, nonché di tenere a bordo di un peschereccio qualsiasi tipo di rete da posta derivante;

ricordato che la Corte di giustizia, con sentenza 29 ottobre 2009, causa C-249/08, ha condannato l'Italia per inadempimento, non avendo il nostro Paese provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti, e non avendo provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, segnatamente con l'applicazione di sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra;

valutata, infine, la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva dell'atto in titolo,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

la proposta è conforme al principio di attribuzione avendo come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. La proposta concerne la "*conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica comune della pesca*" (art 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE) e ricade pertanto nei settori di competenza esclusiva dell'Unione, che implicano il potere di legiferare e di adottare atti vincolanti esclusivamente in capo all'Unione, essendo l'intervento delle autorità nazionali consentito solo in sede di attuazione o se autorizzato dalle istituzioni europee;

per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, trattandosi di materia rientrante nella competenza esclusiva dell'Unione, non si applica il meccanismo di verifica del principio di sussidiarietà di cui al protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona. Si applica per converso la procedura del dialogo politico, di cui al protocollo n. 1 del Trattato di Lisbona e di cui all'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, che permette un intervento delle Camere dei parlamenti nazionali in fase ascendente anche per gli atti dell'Unione europea diversi dalle proposte legislative in materie di competenza non esclusiva dell'Unione e, quindi, anche per gli atti non legislativi (comunicazioni, relazioni, libri verdi, libri bianchi, etc.) e per gli atti legislativi (come quello in esame) che ricadono in materie di competenza esclusiva dell'Unione;

nel merito, si invita a valutare con estrema attenzione l'impatto della proposta legislativa sulle realtà produttive italiane. Secondo la Commissione europea, l'efficienza e la rilevanza economica delle reti da posta derivanti per le navi e per le flotte risultano molto variabili e nel nostro Paese, dove sono stati recensiti circa 100 pescherecci attivi, l'importanza economica delle reti da posta derivanti è bassa a livello nazionale (0,8% in termini di valore e 1,3% in termini di peso sbarcato), nonostante il valore degli sbarchi rappresenti dal 20% al 55% circa (e in un caso fino al 90%) del volume d'affari realizzato da questi pescherecci. Tuttavia, i profitti generati dall'uso di reti da posta derivanti sono molto variabili, con valori compresi tra l'1% e il 54% del fatturato generato dai pescherecci e una media del 22% per l'intero comparto italiano della pesca praticata con questo tipo di attrezzi.

Non può quindi essere sottovalutato l'impatto regolatorio della proposta, relativamente alla quale dovranno essere negoziati degli incentivi economici per accompagnare nell'arco di un congruo periodo transitorio l'applicazione generalizzata agli operatori economici interessati del divieto di pesca con reti da posta derivanti; e dovrebbero altresì essere previsti degli incentivi per la riconversione degli attrezzi da pesca dismessi.

Giovanni Mauro